

**REGOLAMENTO
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI – PASTO
PERSONALE DEL COMPARTO**

(TESTO COORDINATO GIUSTE SEDUTE DI CONTRATTAZIONE DEL 22 E DEL 30 MARZO 2010)

Premesso che ,

- presso questa ARNAS Civico , Di Cristina Benfratelli la distribuzione dei buoni pasto è sospesa dal mese di Ottobre 2008 ;
- tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa ovvero al servizio sostitutivo a mezzo di buoni pasto , nei giorni di effettiva presenza ed in relazione alle varie articolazioni dell' orario di lavoro ;

Tenuto conto che con i verbali delle sedute di contrattazione del 19/12/2009 e del 18/02/2010 si è preso atto che non vi sono specifici regolamenti per la materia di che trattasi e che pertanto occorre adottare una disciplina ;

Preso atto che le parti concordano di disciplinare ,nelle more dell' apertura della mensa aziendale, con il presente regolamento il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto

Art. 1

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni – pasto è riservato a tutti i dipendenti dell' ARNAS sia a tempo indeterminato che determinato che :

- effettuano turnazioni di almeno 8 ore di lavoro ordinario continuative ovvero non continuative istituzionalmente da rendere ma con una prestazione lavorativa continuativa di almeno 6 ore;
- effettuano oltre alla prestazione istituzionale , su disposizione del Responsabile dell' U.O., almeno tre ore di prestazione di lavoro straordinario continuative;
- effettuino il recupero di ore lavorative non rese in relazione alla organizzazione dell' orario di lavoro disposto dal responsabile dell'U.O. purché tale recupero abbia una durata minima di almeno due ore continuative ;

Il buono – pasto viene attribuito, pertanto, per singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua una prestazione come sopra precisato.

Art. 2

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni – pasto deve essere fruito solo ed esclusivamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro ed in relazione alla particolare articolazione del servizio secondo quanto indicato all'art. 1.

Inutile specificare che durante le assenze (ad es. per congedo ordinario, malattia, aspettativa, comando, permessi vari) non verranno erogati buoni pasto in quanto non spettanti.

Art. 3

Il servizio sostitutivo di mensa deve essere utilizzato al di fuori dell'orario di servizio, durante una pausa che è fissata in almeno 20 minuti con tolleranza di non oltre ulteriori 40 minuti.

Appare chiaro che la pausa va debitamente certificata a mezzo del lettore elettronico di rilevazione presenza (entrata-uscita). In assenza di timbrature si provvederà a detrarre 60 min.

Art. 4

Il buono – pasto da diritto ad usufruire presso i locali convenzionati di un controvalore di alimenti pari a € 5,16; potrà essere utilizzato solo per l'intero valore e in nessun caso, darà diritto a ricevere in cambio somme di denaro.

Il costo del buono pasto pari a € 5,16 sarà così ripartito: € 4,13 a carico dell'Azienda e € 1,03 a carico del dipendente che viene recuperato in busta paga.

Il buono, all'atto dell'utilizzo, dovrà essere compilato dal dipendente con apposizione della data dell'utilizzo e della firma del fruitore.

Art. 5

La distribuzione di buono pasto avverrà a cura dell'APE - Servizio Economato. Per quanto attiene al rendiconto della quantificazione dei "buoni mensa" l'ARU provvederà a trasmettere all'APE - Servizio Economato un report con il totale delle spettanze maturate dal singolo dipendente.

Art. 6

L'Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli per il corretto utilizzo dei buoni pasto.-

Art. 7

Il presente regolamento ha decorrenza per quanto in premessa dal mese di Ottobre 2008 ed ha vigenza sino all' attivazione della mensa aziendale .

Art. 8

- Entro il mese di Maggio del corrente anno verranno distribuiti i buoni pasto dalla data di sospensione degli stessi al mese di febbraio compreso .

- I buoni pasto verranno distribuiti con cadenza mensile .

- la presente regolamentazione potrà essere rivista dal 01/01/2011 a fronte della mancata attivazione della mensa aziendale ;

- per il periodo sino al 31/12/2009 l' Art. 3 , 2° comma viene modificato in 30 minuti

Art. 9 (dichiarazione integrativa concordata con le OO.SS. in data 30/03/2010)

La decurtazione di 30 minuti , " per il periodo dal mese di ottobre 2008 al 31 marzo 2010 , così come quella dell' ora da 1 aprile 2010 , non costituisce sanatoria d' orario , ovvero assenza superiore ai 30 minuti o ai 60 minuti , che il dipendente è ,comunque, tenuto a comunicare in caso di non timbratura in entrata ed in uscita per un periodo superiore a quanto automaticamente trattenuto (30 o 60 minuti) per la fruizione del servizio sostitutivo della mensa ".

